REGOLAMENTO (CEE) N. 1788/82 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 1630/82 relativo alla fornitura di frumento tenero all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR) a titolo dell'aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (5), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1630/82 della Commissione, del 21 giugno 1982 (6), ha indetto una gara per la fornitura di frumento tenero all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR), a titolo del suo programma di aiuto alimentare per il 1982;

considerando che, su richiesta dell'UNCHCR, è opportuno modificare talune disposizioni relative al periodo d'imbarco delle merci;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il punto 16 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1630/82 è modificato come segue:

« 16. Periodo d'imbarco:

— Partita n. 2: 15-30 settembre 1982,
— Partita n. 3: 15-30 ottobre 1982,
— Partita n. 1: 15-30 novembre 1982 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(5) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(6) GU n. L 181 del 15. 6. 1982, pag. 13.